

Assicurazione decennale postuma indennitaria per difetti di costruzione e danni arrecati a terzi

REVO

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Privati

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Privati" è un'assicurazione che tutela il costruttore e in ultima istanza l'acquirente di un'opera costruita a nuovo o ristrutturata contro i danni da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi e la relativa responsabilità civile verso terzi, per i dieci anni successivi al completamento dei lavori.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione si compone della garanzia principale

✓ Danni all'opera

- Ti tutela dai danni materiali e diretti all'opera, rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie indicate in polizza, determinati da qualunque causa eccetto quanto escluso.
- Sono previste le **partite** Opera a nuovo; Parti preesistenti dell'opera; Spese di demolizione e sgombero.
La garanzia opera per ogni partita di cui ai sottosistemi facenti parte dell'opera, fino alla concorrenza della specifica somma assicurata riportata in polizza, e comunque nel limite massimo pari alla somma assicurata complessiva delle partite 1.1 e 1.2 (se presente), per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di assicurazione.
- Copre il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile e lo smaltimento dei residui dei beni assicurati a seguito di sinistro indennizzabile.

La **garanzia Danni all'opera** è:

- **sempre operante;**
- prestata nella forma **all risks**, con la quale REVO indennizza tutto ciò che non è espressamente escluso.

Alla garanzia principale si può abbinare, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, la **garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (opzionale)** che tutela per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danni a cose, avvenuti per fatto accidentale a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi della sezione A - Danni all'opera.

Personalizzazioni del rischio: è possibile ampliare la copertura assicurativa estendendo la garanzia alle seguenti partite relative ai sottosistemi, a condizione che in polizza sia indicata la rispettiva somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo premio;

- involucro;
- impermeabilizzazione degli elementi di chiusura superiore, orizzontale o inclinata (tetto);
- impermeabilizzazione degli elementi di chiusura superiore dei piani interrati;
- impermeabilizzazione degli elementi aggettanti (balconi e terrazzi) e delle logge;
- pavimentazioni interne;
- rivestimenti ceramici interni delle pareti;
- altre parti dell'opera.

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Non sono oggetto di copertura i danni ad opere diverse da quelli indicati in polizza.**
- ✗ **L'assicurazione non copre qualsiasi perdita o danno causati da una malattia trasmissibile.**
- ✗ **L'assicurazione non copre qualsiasi perdita o danno relativi a Cyber Risk e Data Risk, così come i danni o le perdite riguardanti dati elettronici o il software, inclusi quelli riconducibili all'interruzione di attività.**

✗ Rischi esclusi dall'assicurazione

Con riferimento alla **garanzia Danni all'opera** e alla **garanzia responsabilità Civile verso Terzi**, sono esclusi:

- le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'opera;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti e simili;
- i danni causati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, degli utenti dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- i difetti di rendimento o prestazione dei beni assicurati;
- i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
- i danni derivanti da modifiche dell'opera o del contorno, compresi il suolo o altre costruzioni realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa, o da modifiche rispetto al progetto;
- i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi;
- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica e edifici in genere, atti vandalici o dolosi, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;

✗ Soggetti non considerati terzi

Con riferimento alla **garanzia Responsabilità Civile verso Terzi**, non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative.

In caso di sinistro, devi:

- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza oppure, se posteriore, dalle ore 24:00 della data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, qualora il premio sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

L'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito in polizza e comunque non oltre 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.



Come posso disdire la polizza?

Per il presente contratto non è prevista la facoltà di disdetta.

Assicurazione decennale postuma indennitaria per difetti di costruzione e danni arrecati a terzi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO

REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Privati

Data di aggiornamento: 01/07/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

✓ La garanzia **DANNI ALL'OPERA** comprende:

- **Spese di ricerca e riparazione del danno**

A seguito di sinistro indennizzabile l'assicurazione comprende le spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca, fino alla concorrenza del 10 % dell'indennizzo dovuto.

- **Spese per allestimento e smobilitazione del cantiere**

A seguito di sinistro indennizzabile l'assicurazione comprende le spese sostenute per l'allestimento e smobilitazione del cantiere finalizzato ai lavori di riparazione del danno indennizzabile, fino alla concorrenza del 10 % dell'indennizzo dovuto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'assicurazione prevede, relativamente a Danni all'opera, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Estensioni alle partite

Involucro	copre i danni all'involucro realizzato a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione dello stesso, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice civile ed avente come diretta conseguenza il suo distacco dal supporto o la sua rottura. In caso di ristrutturazione dell'involucro, l'indennizzo include anche le spese necessarie per il ripristino dei danni alla parte dell'involucro non realizzata a nuovo conseguente al suo distacco dal supporto o rottura, causato da un sinistro all'involucro realizzato a nuovo.
Impermeabilizzazione degli elementi di chiusura	copre i danni all'impermeabilizzazione degli elementi di chiusura superiore, orizzontale o inclinata (tetto) realizzata a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione della stessa, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice civile ed avente come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua. In caso di

superiore, orizzontale o inclinata (Tetto) (Norma Uni 8290)	ristrutturazione, l'indennizzo include anche le spese necessarie per il ripristino dei danni alla parte delle impermeabilizzazioni degli elementi di chiusura superiore non realizzate a nuovo, aventi come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua, causato da un sinistro alle impermeabilizzazioni degli elementi di chiusura superiore realizzate a nuovo.
Impermeabilizzazione degli elementi di chiusura superiore dei piani interrati (Norma Uni 8290)	copre i danni all'impermeabilizzazione degli elementi di chiusura superiore dei piani interrati realizzata a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione della stessa, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice civile ed avente come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua. in caso di ristrutturazione, l'indennizzo include anche le spese necessarie per il ripristino dei danni alla parte delle impermeabilizzazioni degli elementi di chiusura superiore dei piani interrati non realizzate a nuovo, aventi come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua, causato da un sinistro alle impermeabilizzazioni degli elementi di chiusura superiore dei piani interrati realizzate a nuovo.
Impermeabilizzazione degli elementi aggettanti (balconi e terrazzi) e delle logge	copre danni all'impermeabilizzazione degli elementi aggettanti (balconi e terrazzi) e delle logge realizzata a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione della stessa, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice civile ed avente come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua. In caso di ristrutturazione, l'indennizzo include anche le spese necessarie per il ripristino dei danni alla parte delle impermeabilizzazioni degli elementi aggettanti (balconi e terrazzi) e delle logge non realizzate a nuovo, aventi come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua, causato da un sinistro alle impermeabilizzazioni degli elementi aggettanti (balconi e terrazzi) e delle logge realizzate a nuovo.
Pavimentazioni interne	copre i danni alle pavimentazioni interne realizzate a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione delle stesse, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice civile ed avente come diretta conseguenza il loro distacco dal supporto. In caso di ristrutturazione, l'indennizzo include anche le spese necessarie per il ripristino dei danni alla parte delle pavimentazioni interne non realizzate a nuovo, conseguenti al loro distacco dal supporto causato da un sinistro alle pavimentazioni interne realizzato a nuovo.
Rivestimenti ceramici interni delle pareti	copre i danni ai rivestimenti ceramici interni delle pareti realizzati a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione degli stessi, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice civile ed avente come diretta conseguenza il loro distacco dal supporto. In caso di ristrutturazione, l'indennizzo include anche le spese necessarie per il ripristino dei danni alla parte dei rivestimenti ceramici interni delle pareti non realizzata a nuovo, conseguenti al loro distacco dal supporto causato da un sinistro ai rivestimenti ceramici interni delle pareti realizzato a nuovo

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	✗ DANNI ALL'OPERA Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi i danni: • conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell'opera, comunque noti al Contraente o all'Assicurato prima della decorrenza della polizza e comunque prima della stipula del contratto di compravendita; • causati da normale assestamento; • di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe; • riconducibili agli artt.1667 e 1668 del Codice Civile; • consequenziali; • da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o altri lavori eseguiti successivamente alla realizzazione dell'opera; • conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; • da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; • da difetto di impermeabilità salvo quanto assicurato alla partita 4 – Impermeabilizzazione • causati da incendio, esplosione o scoppio, salvo che questi non derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art. "Oggetto dell'assicurazione"; • da fulmine, da caduta di aerei; • verificatisi in occasione di terremoto; • da forza maggiore, alluvione, inondazione, fenomeni atmosferici; • da azioni di terzi; • da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato; • ad impianti nonché macchine ed apparecchiature al loro servizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo caldaie, ascensori, condizionatori, pompe, componenti elettronici e domotici; • le spese di demolizione e sgombero, salvo quanto assicurato alla partita 2 – Spese di demolizione e sgombero; • le spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute con riferimento ad un sinistro indennizzabile. ✗ RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi i danni: • cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A – Danni all'opera; • inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

	Ci sono limiti di copertura?
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.	
	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato ad aziende che operano nel settore edile e immobiliare e a persone fisiche che in qualità di costruttore o committente privato necessitano di una garanzia decennale postuma per l'opera su cui sono realizzati lavori di costruzione / ristrutturazione.	
	Quali costi devo sostenere?
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 22,51%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 21,25%.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
--



REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Privati

Assicurazione Decennale Postuma Indennitaria per difetti di costruzione e danni arrecati a terzi

Condizioni di assicurazione

Edizione 07.2026

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesare 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Privati è la polizza assicurativa, sviluppata grazie all'innovativa piattaforma tecnologica proprietaria OverX, che consente di tutelare il costruttore e in ultima istanza l'acquirente di un'opera costruita a nuovo o ristrutturata contro i danni da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi e la relativa responsabilità civile verso terzi, per i dieci anni successivi al completamento dei lavori. La copertura è particolarmente rilevante per le imprese di costruzione che sono vincolate alla sottoscrizione di una copertura decennale postuma da obblighi contrattuali o che vogliono tutelare il proprio patrimonio in caso di richieste di risarcimento dovute ai danni in copertura verificatisi nel periodo di validità della polizza.

Le Condizioni di assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano scadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo di **REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Privati** è disponibile sul sito internet della Compagnia www.revoinurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Glossario	4
Norme comuni.....	6
Sezione A - Copertura Danni all'opera	8
Cosa è assicurato.....	8
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	10
Come è prestata l'assicurazione	11
Sezione B - Copertura Responsabilità Civile verso Terzi.....	12
Cosa è assicurato.....	12
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	12
Come è prestata l'assicurazione	13
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	13
Norme valide per tutte le coperture	13
Norme relative alla copertura Danni alle opere	15
Norme relative alla copertura Responsabilità Civile verso Terzi.....	16
Contatti utili.....	17

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Alluvione e Inondazione:	Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi d'acqua, o da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione:	Il contratto di <i>assicurazione</i> , come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.
Collaudo:	Tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell' <i>opera</i> secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.
Contraente:	Il soggetto indicato in <i>polizza</i> che stipula l' <i>assicurazione</i> e si impegna al versamento dei <i>premi</i> alla <i>Compagnia</i> .
Controllore tecnico	L'organismo di Tipo A accreditato da ACCREDIA secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e abilitato a redigere rapporti di ispezione - in corso d'opera - sulla costruzione di <i>opere</i> della tipologia di quella assicurata in <i>polizza</i> , inclusa la verifica dei relativi progetti, ai sensi delle norme UNI 10721, nonché sulla base di eventuali requisiti integrativi richiesti dalla <i>Compagnia</i> , che ha previamente espresso gradimento su di esso.
Danno liquidabile:	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione e applicando i <i>limiti di indennizzo</i> , prima dell'applicazione di <i>franchigie</i> e <i>scoperti</i> quando previsti.
Franchigia:	La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Impermeabilizzazione:	Sistema costituito da impermeabilizzazioni continue, così come definite dalla norma UNI 8178-2 e/o da impermeabilizzazioni discontinue, così come definite dalla norma UNI 8178-1. in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire l'impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche, nonché chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.
Impianti	La parte degli impianti elettrici, elettronici e domotici, idraulici e di climatizzazione, in dotazione all' <i>opera</i> , stabilmente inseriti nelle parti murarie dello stesso, incluse le macchine e le apparecchiature al servizio degli <i>impianti</i> , quali ad esempio caldaie, motori, pompe, componenti elettrici, domotici, idraulici e di climatizzazione.
Indennizzo:	L'importo risultante dopo aver applicato eventuali <i>franchigie</i> , <i>scoperti</i> , <i>limiti di indennizzo</i> , al <i>danno liquidabile</i> . Corrisponde alla somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono <i>intermediari</i> , a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Involucro:	L'insieme degli elementi tecnici (Norma Uni 8290) facenti parte dell' <i>opera</i> , finalizzati alla separazione dell'interno dell' <i>opera</i> stessa rispetto all'esterno, di cui al seguente elenco: - o Elementi di chiusura verticale: le pareti perimetrali verticali; - o Elementi di chiusura orizzontale su spazi aperti: i solai su spazi aperti; - o Elementi di chiusura superiore, orizzontale o inclinata: le coperture. Sono esclusi gli elementi di chiusura orizzontale inferiore nonché la parti assicurate con altre <i>partite</i> . Sono inoltre esclusi i fissi e gli infissi (serramenti).
Limite di indennizzo:	L'importo massimo della copertura assicurativa ai sensi della Sezione A.
Massimale:	L'importo massimo a cui la <i>Compagnia</i> è tenuta per tutti i <i>sinistri</i> verificatisi durante lo stesso <i>periodo di assicurazione</i> ai sensi della sezione B.
Opera:	L' <i>opera</i> realizzata a nuovo, oggetto dell' <i>assicurazione</i> descritta in <i>polizza</i> .
Partita:	Insieme di beni e spese assicurati con un'unica <i>somma assicurata</i> indicata in <i>polizza</i> .
Parti dell'opera a lunga durata	La <i>struttura</i> dell' <i>opera</i> , incluse le fondazioni.
Parti preesistenti dell'opera	Parti dell' <i>opera</i> già esistenti all'inizio dell'attività di realizzazione delle <i>opere</i> (in caso di ristrutturazione).

Parti dell'opera non a lunga durata	Le parti dell'opera non incluse nella definizione di <i>parti dell'opera a lunga durata</i> , quali ad esempio l'involucro, le pavimentazioni, i rivestimenti, le <i>impermeabilizzazioni</i> , i fissi ed infissi, gli <i>impianti</i> nonché le macchine e le apparecchiature al servizio degli <i>impianti</i> , quali ad esempio caldaie, motori, pompe, componenti elettrici, domotici, idraulici e di climatizzazione.
Periodo di assicurazione:	Il periodo di validità dell' <i>assicurazione</i> , compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> .
Polizza:	Il documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> per l' <i>assicurazione</i> .
Primo Rischio Assoluto:	Forma di <i>assicurazione</i> in base alla quale l' <i>indennizzo</i> viene corrisposto fino a concorrenza della <i>somma assicurata</i> senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del <i>sinistro</i> il valore complessivo dei beni assicurati.
Risarcimento:	La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> in caso di <i>sinistro</i> , per i danni causati a terzi dall' <i>Assicurato</i> , nei limiti stabiliti dalla <i>polizza</i> .
Rischio:	Probabilità che si verifichi un <i>sinistro</i> , associata all'entità del danno.
Scoperto:	La parte di danno, espressa in percentuale sul <i>danno liquidabile</i> , che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Sinistro:	L'insieme dei danni causati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Somma assicurata:	Valore indicato, quale libera determinazione del <i>Contraente</i> , in base al quale è sottoscritta la <i>polizza</i> .
Sottosistema:	Parte dell' <i>opera</i> costituente un'unità tecnologica come definita dalla norma UNI 8290.
Struttura:	La struttura di fondazione e la struttura di elevazione dell' <i>opera</i> , oggetto di <i>collaudo</i> statico ai sensi delle norme di legge.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Valore intero:	Forma di <i>assicurazione</i> che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del <i>sinistro</i> , venga accertato un valore dei beni superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicata la regola proporzionale prevista all'art. 1907 del Codice civile.

Norme comuni

Art. 1.1 Decorrenza, durata e scadenza dell'assicurazione



L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza* oppure, se posteriore, dalle ore 24.00 della data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, qualora il *premio* sia stato pagato, **altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.**

L'*assicurazione* cessa alle ore 24:00 del giorno stabilito in *polizza* e comunque non oltre 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 1.2 Pagamento del premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*intermediario* al quale è assegnata la presente *assicurazione* oppure alla *Compagnia*.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente ed è determinato per il *periodo di assicurazione* indicato in *polizza*.

Il pagamento del *premio* avviene all'atto della stipula dell'*assicurazione*.

Art. 1.3 Dichiarazioni relative al rischio

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base al *rischio* dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.



Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).



Quali sono gli elementi rilevanti per la valutazione del rischio?

Gli elementi rilevanti per la valutazione del rischio sono in particolar modo inerenti alla tipologia di intervento, alle caratteristiche dell'*opera*, nonché alle caratteristiche dell'ubicazione dell'*opera*. Eventuali dichiarazioni non veritiere su tali circostanze di rischio possono costituire un aggravamento con perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 1.4 Ispezione dei beni assicurati

La *Compagnia*, previo accordo con il *Contraente* o l'*Assicurato*, ha la facoltà di effettuare ispezioni ai beni assicurati; il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni e i documenti relativi al *rischio*.

Art. 1.5 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia*.

Art. 1.6 Altre assicurazioni



Il *Contraente* è tenuto a dichiarare alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso *rischio* e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone somme e limiti assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso *rischio* coperto dalla presente *assicurazione*, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre polizze.

Art. 1.7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.8 Foro competente

In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*intermediario* cui è assegnata la presente *assicurazione*;
- foro di Milano.

Art. 1.9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di *assicurazione*, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 1.10 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni

La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.11 Esclusione delle malattie trasmissibili

La *polizza* non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di *risarcimento* di danni, costo o spesa, causata da una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni diretti, indiretti o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:

- il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
- il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 1.12 Esclusione Cyber risk e Data risk

La *polizza* non copre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa, relativa a:

- a) Cyber Risk:
 - a.1) i danni o le perdite riguardanti *dati* elettronici o il software, con riferimento a ogni variazione nociva dei *dati* elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione o alterazione della *struttura* originale dei *dati* elettronici, del software o dei programmi medesimi, comprese le perdite e i *dati* riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi;
 - a.2) i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità o accessibilità, utilizzo improprio di *dati*, di software o di programmi per computer;
- b) Data Risk, ossia i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione *dati*, supporto di *dati*, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o licenza d'uso di:
 - b.1) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;
 - b.2) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;
 - b.3) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di *dati* o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di esse.

L'*assicurazione* opera invece per i *danni materiali e diretti* riconducibili a perdite o danni ai *dati* elettronici o a software che siano diretta conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della *polizza*.

Sezione A - Copertura Danni all'opera

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Beni e spese assicurati

La *Compagnia* si obbliga nei confronti del *Contraente* ad indennizzare l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti all'*opera*, rientranti nelle fattispecie previste dalle garanzie indicate in *polizza*.

La copertura assicurativa è prestata a *valore intero* per le *partite* di seguito descritte, a *condizione che in polizza sia indicata la rispettiva somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo premio*.

La copertura è prestata per ogni *partita* di cui ai *sottosistemi* facenti parte dell'*opera*, *fino alla concorrenza della specifica somma assicurata riportata in polizza*, e comunque nel limite massimo pari alla *somma assicurata complessiva delle partite 1.1 e 1.2 (se presente)*, per tutti i *sinistri* che possono verificarsi durante il *periodo di assicurazione*.

L'assicurazione opera con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei *limiti di indennizzo* riportati in *polizza*.

Partita. 1.1 – Opera a nuovo

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, subiti dall'*opera* causati da:

- crollo o rovina totale o parziale; o
- gravi difetti costruttivi rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice Civile;

purché derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione delle parti dell'opera a lunga durata realizzate a nuovo.

Partita 1.2 – Parti preesistenti dell'opera

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, subiti dalle *parti preesistenti dell'opera* direttamente conseguenti ad un *sinistro* alla *partita 1.1 – Opera a nuovo*.

Partita 3 - Involucro

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, all'*involucro* realizzato a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione dello stesso, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice Civile ed avente come diretta conseguenza il suo distacco dal supporto o la sua rottura.

In caso di ristrutturazione dell'*involucro*, l'*indennizzo* include inoltre le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, alla parte dell'*involucro* non realizzata a nuovo conseguente al suo distacco dal supporto o rottura, causato da un *sinistro* all'*involucro* realizzato a nuovo.

Partita 4.1 – Impermeabilizzazione degli elementi di chiusura superiore, orizzontale o inclinata (Tetto) (Norma Uni 8290)

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, all'*impermeabilizzazione* degli elementi di chiusura superiore, orizzontale o inclinata (Tetto) realizzata a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione della stessa, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice Civile ed avente come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua.

In caso di ristrutturazione, l'*indennizzo* include inoltre le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, alla parte delle *impermeabilizzazioni* degli elementi di chiusura superiore non realizzate a nuovo, aventi come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua, causato da un *sinistro* alle *impermeabilizzazioni* degli elementi di chiusura superiore realizzate a nuovo.

La copertura opera a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera s) dell'art. Esclusioni.

Partita 4.2 – Impermeabilizzazione degli elementi di chiusura superiore dei piani interrati (Norma Uni 8290)

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, all'*impermeabilizzazione* degli elementi di chiusura superiore dei piani interrati realizzata a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione della stessa, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice Civile ed avente come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua.

In caso di ristrutturazione, l'*indennizzo* include inoltre le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, alla parte delle *impermeabilizzazioni* degli elementi di chiusura superiore dei piani interrati non realizzate a nuovo, aventi come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua, causato da un *sinistro* alle *impermeabilizzazioni* degli elementi di chiusura superiore dei piani interrati realizzate a nuovo.

La copertura opera a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera s) dell'art. Esclusioni.

Partita 4.3 – Impermeabilizzazione degli elementi aggettanti (balconi e terrazzi) e delle logge

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, all'*impermeabilizzazione* degli elementi aggettanti (balconi e terrazzi) e delle logge realizzata a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione della stessa, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice Civile ed avente come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua.

In caso di ristrutturazione, l'*indennizzo* include inoltre le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, alla parte delle *impermeabilizzazioni* degli elementi aggettanti (balconi e terrazzi) e delle logge non realizzate a nuovo, aventi come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua, causato da un *sinistro* alle *impermeabilizzazioni* degli elementi aggettanti (balconi e terrazzi) e delle logge realizzate a nuovo.

La copertura opera a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera s) dell'art. Esclusioni.

Partita 5 – Pavimentazioni interne

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, alle pavimentazioni interne realizzate a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione delle stesse, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice Civile ed avente come diretta conseguenza il loro distacco dal supporto.

In caso di ristrutturazione, l'*indennizzo* include inoltre le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, alla parte delle pavimentazioni interne non realizzate a nuovo, conseguenti al loro distacco dal supporto causato da un *sinistro* alle pavimentazioni interne realizzato a nuovo.

Partita 6 – Rivestimenti ceramici interni delle pareti

La *Compagnia* indennizza le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, ai rivestimenti ceramici interni delle pareti realizzati a nuovo, causati da gravi difetti di costruzione degli stessi, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice Civile ed avente come diretta conseguenza il loro distacco dal supporto.

In caso di ristrutturazione, l'*indennizzo* include inoltre le spese necessarie per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi ed attuali, alla parte dei rivestimenti ceramici interni delle pareti non realizzati a nuovo, conseguenti al loro distacco dal supporto causato da un *sinistro* ai rivestimenti ceramici interni delle pareti realizzato a nuovo.

Altre parti dell'opera

A seguito di un *sinistro* indennizzabile, l'*assicurazione* è estesa ai danni materiali e diretti, certi ed attuali, direttamente conseguenti da tale *sinistro* e subiti dalle altre parti componenti l'*opera*, esclusi i *sottosistemi* assicurati o assicurabili di cui alle *partite* 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6.

L'*assicurazione* è prestata fino alla concorrenza del 10% del danno originario.

**Cosa si intende per assicurazione a "Valore intero"?**

Si intende la forma di *assicurazione* in base alla quale la *somma assicurata* indicata in *polizza* copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del *sinistro* il valore accertato dei beni risulta superiore alla *somma assicurata* viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede che, nel caso in cui la *somma assicurata* copra solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati, la *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* in proporzione a tale parte secondo la seguente formula:

$$\text{indennizzo} = (\text{"somma assicurata"} / \text{"valore dei beni assicurati al momento del sinistro"}) \times \text{"ammontare del danno"}.$$

Di seguito un esempio di calcolo dell'*indennizzo* per migliore comprensione:

Garanzia Danni alle opere prestata a "Valore intero":

- *Somma assicurata* = € 100.000
- *Danno* = € 20.000
- *Valore totale accertato della partita 3 – Involucro* al momento del *sinistro* = € 200.000
- *Indennizzo* = $(€ 20.000 / € 200.000) \times € 100.000 = € 10.000$

Art. 2.2 Spese di demolizione e sgombero

L'*assicurazione* copre il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, nonché per lo smaltimento, dei residui dei beni assicurati a seguito di *sinistro* indennizzabile.

L'*assicurazione* è operante fino alla concorrenza della *somma assicurata* alla *partita 2 – Spese di demolizione e sgombero* e opera a *primo rischio assoluto*.

Per lo smaltimento di residui rientranti nella categoria dei rifiuti pericolosi (di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni) e in quella dei rifiuti radioattivi (di cui al D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni) la *Compagnia* rimborsa le spese con un *sottolimito* del 10% dell'*indennizzo* relativo alla *partita 2 – Spese di demolizione e sgombero*.

**Cosa si intende per assicurazione a "Primo Rischio Assoluto"?**

Si intende la forma di *assicurazione* in base alla quale l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata* pattuita in *polizza*, senza considerare il reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della *regola proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Di seguito un esempio di calcolo dell'*indennizzo* per migliore comprensione:

Garanzia Danni alle opere prestata a "Primo Rischio Assoluto"

- *Somma assicurata* = € 10.000
- *Danno* = € 20.000
- *Valore totale accertato della partita 3 – Involucro* al momento del *sinistro* = € 100.000

In questo caso, non è necessario verificare la coerenza del valore totale dei beni rispetto alla *somma assicurata*. Non viene applicata la *regola proporzionale* e viene liquidata l'intera *somma assicurata* pattuita in polizza pari a € 10.000,00 (contro i € 1.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla *regola proporzionale*).

Condizioni sempre operanti

Art. 2.3 Spese di ricerca e riparazione del danno

A seguito di *sinistro* indennizzabile l'*assicurazione* comprende inoltre le spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca, fino alla concorrenza del 10 % dell'*indennizzo* dovuto.

Art. 2.4 Spese per allestimento e smobilitazione del cantiere

A seguito di *sinistro* indennizzabile l'*assicurazione* comprende inoltre le spese sostenute per l'allestimento e smobilitazione del cantiere finalizzato ai lavori di riparazione del danno indennizzabile, fino alla concorrenza del 10 % dell'*indennizzo* dovuto.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione



Sono esclusi dall'*assicurazione*:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'*opera*, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'*opera*;
- b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti e simili;
- c) i danni cagionati o agevolati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, degli utenti dell'*opera* o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- d) i difetti di rendimento o prestazione dei beni assicurati;
- e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- f) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
- g) i danni derivanti da modifiche dell'*opera* o del contorno, compresi il suolo o altre costruzioni realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa, o da modifiche rispetto al progetto;
- h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provino che il *sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi;
- j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica e edifici in genere, atti vandalici o dolosi, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provino che il *sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi:

- k) i danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell'*opera*, comunque noti al *Contraente* o all'*Assicurato* prima della decorrenza della polizza e comunque prima della stipula del contratto di compravendita;
- l) i danni cagionati da normale assestamento;
- m) i danni di natura estetica, viraggi di colore, condensa e muffe;
- n) i danni riconducibili agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile;
- o) i danni consequenziali;
- p) i danni da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o altri lavori eseguiti successivamente alla realizzazione dell'*opera*;
- q) i danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- r) i danni da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- s) i danni da difetto di impermeabilità salvo quanto assicurato alla *partita 4 - Impermeabilizzazione*;
- t) le spese di demolizione e sgombero, salvo quanto assicurato alla *partita 2 - Spese di demolizione e sgombero*;
- u) le spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti, anche se sostenute con riferimento ad un *sinistro* indennizzabile;
- v) i danni causati da incendio, esplosione o scoppio, salvo che questi non derivino da eventi risarcibili ai sensi dell'art. "Oggetto dell'assicurazione";
- w) i danni da fulmine, da caduta di aerei;
- x) i danni verificatisi in occasione di terremoto;
- y) i danni da forza maggiore, alluvione, inondazione, fenomeni atmosferici;
- z) i danni da azioni di terzi;
- aa) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato;
- bb) i danni ad impianti nonché macchine ed apparecchiature al loro servizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo caldaie, ascensori, condizionatori, pompe, componenti elettronici e domotici.

Art. 2.6 Scoperto o franchigia



Per ogni *sinistro* l'*assicurazione* opera con l'applicazione dello *scoperto* e relativo minimo o della *franchigia* indicati in *polizza*.



Come opera la franchigia?

La *franchigia* è l'importo di ogni *danno* che rimane a carico dell'*Assicurato*. I *danni* che hanno un importo inferiore alla *franchigia* rimangono integralmente a carico dell'*Assicurato*.

Di seguito un esempio di applicazione di *franchigia* per migliore comprensione:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 20.000
- *Franchigia* = € 1.000
- *Indennizzo* liquidato = € 19.000



Come opera lo scoperto con relativo minimo?

Nel caso di applicazione di uno *scoperto* sul danno con relativo minimo, l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* corrisponde al maggiore tra la percentuale di *scoperto* sul danno e il relativo minimo.

Di seguito gli esempi di applicazione di *scoperto* sul *danno* e relativo minimo per migliore comprensione.

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è maggiore del relativo minimo:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *Scoperto* = 20% del danno con il minimo di € 1.500
- Calcolo dello *scoperto* = $10.000 \times 20\% = € 2.000$ (superiore al minimo di *scoperto*)
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 - € 2.000 = € 8.000

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è minore del relativo minimo:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *Scoperto* = 10% del danno con il minimo di € 1.500
- Calcolo dello *scoperto* = $10.000 \times 10\% = € 1.000$ (inferiore al minimo di *scoperto*)
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.7 Criterio di determinazione della somma assicurata

La *somma assicurata* complessivamente per le *partite* 1.1 e 1.2 (se presente) deve corrispondere al costo (materiali e costi di manodopera) al momento del *sinistro* per l'integrale costruzione a nuovo dell'*opera*, **escludendo solo il valore dell'area e gli oneri di urbanizzazione**.

La *somma assicurata*, separatamente per le *partite*:

- *Partita 3 - Involucro*
- *Partita 4.1 - Impermeabilizzazione delle coperture superiori (tetto)*
- *Partita 4.2 - Impermeabilizzazione delle coperture superiori interrato*
- *Partita 4.3 - Impermeabilizzazione elementi aggettanti e logge*
- *Partita 5 - Pavimentazioni interne*
- *Partita 6 - Rivestimenti ceramici interni delle pareti*

deve corrispondere al costo (materiali e costi di manodopera) al momento del *sinistro*, per l'integrale costruzione a nuovo del *sottosistema* inclusa l'eventuale sua parte non realizzata a nuovo (preesistente), comprese le opere di protezione e completamento.

Art. 2.8 Efficacia della garanzia

L'*assicurazione* è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- l'*opera* sia stata realizzata in osservanza delle normative vigenti, comprese quelle stabilite da organismi legalmente riconosciuti;
- l'*opera* sia stata realizzata in conformità a quanto dichiarato in fase di sottoscrizione della *polizza*;
- l'*opera* sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in *polizza*;
- siano state eseguite con esito favorevole tutte le prove richieste dalla normativa in vigore e i collaudi necessari per il rilascio del certificato di agibilità;
- sia stato eseguito il controllo tecnico in corso d'*opera* e il report finale del *Controllore tecnico* non riporti non conformità non risolte.

Art. 2.9 Variazione dell'Assicurato

Nel caso di vendita di quote di proprietà dell'*opera*, la *polizza* opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata in *polizza*, diviene *Assicurato*.

Art. 2.10 Aggiornamento della somma assicurata e delle franchigie

Le *somme assicurate* per ciascuna *partita* sono aggiornate annualmente secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, entro il limite massimo di 3 %.

Le *franchigie* vengono aggiornate annualmente secondo lo stesso indice.

Sezione B - Copertura Responsabilità Civile verso Terzi

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, nei limiti del *massimale* definito in *polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in seguito ad un *sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione A - Danni all'*opera*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.2 Soggetti non considerati terzi



Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del *Contraente*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il *Contraente* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Art. 3.3 Rischi esclusi dall'assicurazione



Sono esclusi dall'*assicurazione*:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'*opera*, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'*opera*;
- b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti e simili;
- c) i danni cagionati o agevolati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, degli utenti dell'*opera* o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- d) i difetti di rendimento o prestazione dei beni assicurati;
- e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- f) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
- g) i danni derivanti da modifiche dell'*opera* o del contorno, compresi il suolo o altre costruzioni realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa, o da modifiche rispetto al progetto.
- h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione o impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provino che il *sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con detti eventi;
- j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, atti vandalici o dolosi, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il *Contraente* o l'*Assicurato* provino che il *sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- k) a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A - Danni all'*opera*;

- l) da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 3.4 Scoperto o Franchigia



L'assicurazione opera con l'applicazione dello scoperto o della franchigia per ogni sinistro indicato in polizza.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 3.5 Massimale

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*, pertanto il **massimale** deve corrispondere al danno che il Contraente o l'Assicurato ritiene di poter subire in caso di *sinistro*.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri



Di seguito sono riportate per tutte le Coperture delle presenti Condizioni di assicurazione:

- le indicazioni utili per la denuncia di *sinistro*;
- gli obblighi in caso *sinistro*;
- le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Coperture.

Norme valide per tutte le coperture

Art. 4.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Laddove il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile nella forma del contratto per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e il *Contraente*, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'Assicurato medesimo. Di contro, l'accertamento e la liquidazione dei danni effettuati dal *Contraente* sono in tal caso vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 4.2 Esagerazione dolosa del danno



L'Assicurato o il *Contraente* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni assicurati salvati o non sottratti;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare le tracce e i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'Assicurato comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 4.3 Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'eventuale Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 4.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne immediato avviso all'*intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia*;
- c) in caso di *sinistro* relativo alla copertura Responsabilità Civile verso Terzi, informare immediatamente la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la *Compagnia* ha facoltà di assumere la gestione della lite e la difesa dell'*Assicurato*;
- d) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- e) fornire alla *Compagnia*, entro i 15 giorni successivi all'avviso di *sinistro*, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti o danneggiati;
- f) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla *Compagnia*, le tracce ed i residui del *sinistro* necessari per la stima e la valutazione del danno, senza avere per tale titolo diritto ad *indennizzo*. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso di cui alla lettera b), ma lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione del perito incaricato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'utilizzo (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale ripristino). Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato* o dal *Contraente*, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie;
- g) mettere a disposizione del perito incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche anche presso terzi;
- h) in caso di *sinistro* relativo alla copertura Responsabilità Civile verso Terzi, astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 4.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1) direttamente dalla *Compagnia*, con l'*Assicurato*;
- oppure, su richiesta di una delle parti;
- 2) fra due periti nominati, uno dal *Contraente* e uno dalla *Compagnia*, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle Parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 4.6 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, valutando se al momento del *sinistro* esistevano circostanze di aggravamento del *rischio* non comunicate,
- 3) appurare che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo Obblighi in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati, che avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione previsti all'art. Determinazione del danno;
- 5) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali con idoneo atto conclusivo di perizia.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 2) del precedente art. "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'*indennizzabilità* dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.7 Riduzione delle somme assicurate

In caso di *sinistro*, le *somme assicurate*, i *massimali* e i *limiti di indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *periodo di assicurazione*, di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, senza corrispondente restituzione di *premio*.

Art. 4.8 Assicurazione parziale

Se al momento del *sinistro* la *somma assicurata* per ogni *partita*, rivalutata ai sensi dell'art. *Aggiornamento della somma assicurata e delle franchigie*, risulta inferiore a quanto disposto dall'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata", la *Compagnia* indennizza i danni in proporzione del rapporto esistente tra la *somma assicurata* e il relativo costo di integrale ricostruzione a nuovo, **ferma restando l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti di indennizzo indicati in polizza**.

Art. 4.9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*indennizzo/risarcimento* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **semprech  non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarit  dell'interesse assicurato**.

Art. 4.10 Onere della prova

In tutti i casi in cui la *Compagnia* rileva la non indennizzabilit  o la non risarcibilit  di un *danno* in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei *rischi* assicurati, l'**onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza   a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento**.

Norme relative alla copertura Danni alle opere**Art. 4.11 Determinazione del danno**

Per ogni *partita* colpita dal *sinistro* la determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri:

- si stima la spesa necessaria al momento del *sinistro* per la riparazione delle parti effettivamente danneggiate;
- si stima il valore ricavabile dai residui;
- si stima la percentuale di normale degrado dovuta a vetust , stato di conservazione e modo d'uso, con le seguenti percentuali minime:

Sottosistemi costituenti l'opera	Anno di garanzia / Degrado in %									
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
Partita 1 - Opere	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
Partita 3 - Involucro	2%	4%	6%	9%	12%	15%	18%	22%	26%	30%
Partita 4 - Impermeabilizzazioni	15%	20%	25%	30%	35%	40%	46%	53%	60%	67%
Partita 5 - Pavimentazioni interne	2%	4%	6%	9%	12%	15%	18%	22%	26%	30%
Partita 6 - Rivestimenti interni	2%	4%	6%	9%	12%	15%	18%	22%	26%	30%

L'ammontare dell'*indennizzo*   pari alla somma:

- dell'importo di cui alla lettera a), con l'applicazione della percentuale di degrado di cui al punto c) e di quanto previsto all'articolo "Assicurazione parziale". L'importo cos  calcolato non pu  in alcun caso eccedere per ogni *partita* - ai fini dell'*indennizzo* - la stima di cui al punto a);
- diminuito dell'importo di cui al punto b);
- incrementato della stima delle eventuali spese di cui alla *partita 2* - Spese di demolizione e sgombero

Art. 4.12 Limite massimo di indennizzo

La *Compagnia* non   tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole *partite*, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio).

Art. 4.13 Interventi provvisori e modifiche non relativi a operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di *sinistro* indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della *Compagnia* solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del *sinistro*.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche non sono comunque indennizzabili.

Norme relative alla copertura Responsabilità Civile verso Terzi

Art. 4.14 Gestione delle controversie – Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome del *Contraente*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al *Contraente* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il *Contraente*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite tra *Compagnia* e *Contraente* in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Compagnia* fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La *Compagnia* non riconosce spese da essa non autorizzate.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Il *Contraente* è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui agli articoli precedenti; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti della *polizza*.

Art. 4.15 Limite massimo di indennizzo

Per ciascun *sinistro*, la *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore del *massimale* assicurato, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Via Cesarea 12, 16121 Genova
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: servizio.clienti@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
email: gestionesinistire@revoinsurance.com
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

In caso di sinistri relativi ad eventi naturali o atmosferici estremi, l'Assicurato può contattare: sinistri.natcat@revoinsurance.com.



Per evento naturale o atmosferico estremo si intende un evento che interessa una specifica area territoriale, coinvolge una pluralità di soggetti, ed è caratterizzato da intensità o portata eccezionali rispetto alla normale esposizione del territorio, tali da poter generare danni rilevanti a persone o beni. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tale ambito terremoti, alluvioni, frane, eventi meteorologici intensi, bombe d'acqua e trombe d'aria, ferma restando la verifica delle condizioni, garanzie, esclusioni, limiti, franchigie e scoperti previsti dalle singole polizze.